

Decreto Ministeriale 21 luglio 1998, n. 350

del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio edell'artigianato e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1998, n. 238)

ARTICOLO 1

1. Ai fini della tenuta del registro di cui all'art. 32, comma 3, e dell'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e per l'effettuazione dei controlli periodici, le imprese interessate sono tenute a versare alla provincia territorialmente competente un diritto d'iscrizione annuale determinato nei seguenti ammontari, in relazione alle attività e alle quantità dei rifiuti trattati:

Classe di attività	Quantità annua di rifiuti	Autosmaltimento art. 32	Recupero
Classe 1	superiore o uguale a 200.000 t	L.2.000.000	L.1.500.000
Classe 2	superiore o uguale a 60.000 t e inferiore a 200.000 t	L.1.200.000	L.950.000
Classe 3	superiore o uguale a 15.000 t e inferiore a 60.000 t	L.900.000	L.750.000
Classe 4	superiore o uguale a 6.000 t e inferiore a 15.000 t	L.700.000	L.500.000
Classe 5	superiore o uguale a 3.000 t e inferiore a 6.000 t	L.300.000	L.200.000
Classe 6	inferiore a 3.000 t	L.150.000	L.100.000

ARTICOLO 2

1. Il versamento dei diritti d'iscrizione deve essere effettuato tramite conto corrente postale a favore della provincia con l'intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:

- denominazione e sede legale del richiedente;
- attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
- partita iva e codice fiscale.

ARTICOLO 3

1. L'attestazione del primo versamento deve essere allegata alle comunicazioni, per gli anni successivi il versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.

2. Il versamento del diritto di iscrizione è dovuto su base annuale dal 1° gennaio 1988.

3. L'iscrizione nei registri di cui agli articoli 32, comma 3, e 33, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti.